



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Dipartimento per la programmazione strategica,
i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici**

Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie

Oggetto: ATTIVITA' DI GESTIONE OPERATIVA DEI CONTRIBUTI EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.1, COMMA 294, DELLA LEGGE 190 DEL 23 DICEMBRE 2014 E SS.MM.II.

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in seguito detto "Ministero" con sede in Roma, Via Caracci 36 (C.F. 97532760580) legalmente rappresentato dal Direttore Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, Dott.ssa Carla Alessi.

E

La Società RAM LOGISTICA, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI S.P.A., con sede in Roma, Via Nomentana 2 (C.F. 07926631008), in seguito denominata "RAM" legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico, Dott. Davide Bordoni.

PREMESSO

che lo Statuto della RAM prevede che la Società ha per oggetto le attività di promozione e sostegno all'attuazione del sistema integrato di servizi di trasporto denominato "Programma autostrade del mare" nel Piano Generale Trasporti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 gennaio 2001, e nelle successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli interventi al riguardo previsti nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e Logistica approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2015 e successive modificazioni ed integrazioni e nei Documenti Pluriennali di pianificazione (DPP) di cui all'art. 201 comma 3 del decreto legislativo 50/2016. A tal fine svolge le attività di promozione e supporto tecnico all'elaborazione, all'attuazione ed alla gestione delle linee di intervento in materia di trasporto e logistica connesse con tale sistema integrato e più in generale ai temi della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti, così come previste nei documenti di pianificazione e programmazione del Ministero ed in coerenza con i documenti di programmazione europea;

che l'oggetto sociale della RAM, che può essere svolto direttamente e/o tramite società partecipate, comprende fra le altre attività anche quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera J "affiancare il Ministero per la gestione operativa degli incentivi per le autostrade del mare, per la logistica e per l'intermodalità dal Ministero stesso attivati";

che i compiti e le attività che RAM è tenuta a prestare, sono stati individuati, secondo il modello dell'*in house providing*, secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 4 dello Statuto e dall'Accordo di servizio fra MIT e RAM del 26 giugno 2020 n° 261;

che la Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, in seguito la "Direzione Generale", ha, fra le proprie competenze, quella relativa al trasporto merci per ferrovia;

che la Divisione 3 della Direzione Generale ha fra le altre proprie competenze:

- la definizione di proposte per il rispetto di attività di interesse economico generale in ambito di servizio pubblico di trasporto merci per ferrovia;
- l'attuazione delle politiche di sviluppo e di incentivazione del trasporto ferroviario delle merci;
- il monitoraggio e la gestione di sistemi incentivanti e dei contributi erogati al trasporto di merci per ferrovia;

che con gli Atti Attuativi prot. n. 79 del 18 dicembre 2018 e prot. n. 38 del 14 giugno 2021 la Direzione Generale e la RAM hanno regolato l'attività di gestione operativa dei contributi erogati per il periodo 2016/2019 e 2020/2022 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii. che quivi intendono rinnovare;

che la Legge 190 del 23 dicembre 2014, all'articolo 1 comma 294 ha previsto che ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, a partire dall'annualità 2015 *le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che provvede a destinarle alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppato dalle imprese ferroviarie. Il vigente contratto di programma - parte servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il contributo di cui al presente comma e con le risorse stanziata dalla presente legge per l'anno 2015. La rendicontazione delle risorse è effettuata dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale secondo i meccanismi previsti dal contratto stesso. Conseguentemente il contratto di servizio pubblico nel settore del trasporto delle merci su ferro non viene rinnovato;*

che l'articolo 11 del decreto legge 25 novembre 2015 n. 185 convertito dalla legge 22 gennaio 2016 n.9 ha previsto al comma 2 bis che le misure già previste dall'articolo 1, comma 294 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni seguenti sono disciplinate dai commi seguenti:

2-ter Le risorse di cui al citato comma 294 dell'articolo 1 della legge 190 del 2014 sono attribuite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, con esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante, per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del presente comma sono destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma;

che l'articolo 47 comma 11 ter del decreto legge n. 50/2017, convertito con legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha previsto che *al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci relativamente agli anni 2018 e 2019 sono attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che le destina alle imprese ferroviarie, nel rispetto della normativa europea, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2 ter del decreto legge 25 novembre 2015 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016 n.9;*

che l'articolo 1, comma 297, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha previsto, fra gli altri, che *con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze siano disciplinate, nel rispetto delle linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione Europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'art. 1 comma 294 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le annualità 2020, 2021 e 2022;*

che l'articolo 25, comma 2 bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con la legge 28 marzo 2022, n. 25 che ha previsto, tra l'altro, che *con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate, nel rispetto delle linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le annualità dal 2023 al 2027;*

che la prosecuzione della misura incentivante in questione è stata approvata con decisione C(2022) 7995 final del 31 ottobre 2022 per il periodo 2023/2027;

che con Decreto dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze 10 marzo 2023, n. 64 sono state definite dette modalità di calcolo e di attribuzione delle risorse di cui all'art. 1 comma 294 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le annualità 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027;

che il Decreto Interministeriale 10 marzo 2023, n. 64 ha indicato la Società RAM quale soggetto gestore incaricato delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio della misura di incentivazione;

che l'articolo 6 del Decreto Interministeriale 10 marzo 2023, n. 64, ha previsto che gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione del monitoraggio e dei controlli di cui al decreto in parola sono svolti dal soggetto gestore RAM con le modalità e nei termini previsti da apposito accordo, stipulato fra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore medesimo;

che con il presente atto si intende quindi disciplinare le modalità dello svolgimento delle attività intestate al soggetto gestore RAM secondo le previsioni di cui al Decreto Interministeriale 10 marzo 2023, n. 64;

che il Ministero, ai sensi di quanto previsto dal sopracitato decreto di attuazione, può effettuare, nei dodici mesi successivi alla erogazione dei contributi, ulteriori controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti dalla normativa in vigore;

che con nota prot. n° 8311 del 22 dicembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie ha chiesto alla Società RAM di voler formulare una propria proposta operativa, comprensiva dei relativi oneri, al fine di poter successivamente pervenire alla definizione dell'Accordo relativo alle modalità di gestione delle attività di cui al sopracitato decreto interministeriale;

che con nota prot. n. 84 del 19 gennaio 2023 la Società RAM ha trasmesso il proprio preventivo dei costi per le attività di gestione operative dei contributi;

che con nota prot. MIT n. 784 del 7 febbraio 2023 i suddetti atti sono stati trasmessi dalla Direzione Generale al Comitato Tecnico di cui al D.M. 390 del 8 settembre 2020 ai fini della valutazione di congruità;

che con nota prot. MIT n. 1699 del 17 marzo 2023 la Direzione Generale ha trasmesso al Comitato tecnico MIT/RAM una dichiarazione integrativa riguardante l'adeguatezza in termini quantitativi e qualitativi dell'impegno delle risorse umane indicate nel preventivo dei costi trasmesso dalla società RAM;

che il preposto Comitato tecnico di valutazione ha espresso parere favorevole sulla proposta presentata da RAM con i verbali del 15 febbraio 2023 e del 20 marzo 2023, acquisiti con protocollo in ingresso dalla Direzione Generale al Registro Ufficiale n. 2081/2023;

che in data 24 luglio 2023 la Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie ha chiesto alla Società RAM di voler procedere alla valorizzazione dei costi delle unità professionali impiegate nelle attività oggetto del presente Accordo secondo i nuovi parametri di costo del citato Accordo del 6 luglio 2023;

che con nota del 27 luglio 2023 prot. 2416 la Società RAM ha riscontrato la predetta richiesta per effetto del quale il preventivo annuo rimodulato, comprensivo di IVA, ammonta a € 98.356,40 confermando altresì l'accettazione da parte della Società della predetta rimodulazione del preventivo di cui alla propria nota prot. 84 del 19 gennaio 2023;

che a seguito del decreto legge 2 marzo 2023 n° 16 recante "Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina" è stata operata una decurtazione per l'anno 2023 sul capitolo 1274 per la somma di € 5.000.000, e che pertanto le somme a disposizione per l'anno in riferimento destinate alla misura in parola ammontano ad € 95.000.000,00 salvo ripianamento della predetta riduzione;

che ad oggi la disponibilità sul capitolo 1274/pg1 anche per gli anni 2024,2025,2026 e 2027 ammonta ad € 95.000.000,00/anno;

che in forza di quanto previsto dall'articolo 7 del D.I. 64/2023, l'importo previsto per le attività di verifica da corrispondersi al soggetto gestore deve essere contenuto entro il limite dell'1 per mille del contributo erogato e che pertanto le somme a disposizione per le attività svolte da RAM per ciascuna annualità del quinquennio 2023-2027 ammontano ad € 95.000,00;

che a parziale copertura finanziaria conseguente all'emanazione del Decreto Legge 2 marzo 2023, n.16, era stata disposta una riduzione dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 dal Capitolo 1274 P.G. 1 per l'anno finanziario 2023 e che, conseguentemente, con nota prot. MIT n. 2213 del 12/4/2023, la Direzione Generale aveva proposto alla società RAM di contenere per l'anno 2023,

nel preventivo di cui alla nota RAM n. 84/2023, la voce di costo “Viaggi e trasferte” entro limiti congruenti a concorrenza del costo così come complessivamente indicato, salvo eventuale ripianamento della succitata riduzione;

che con nota RAM n. 978 del 26/4/2023, prot. MIT n. 2469/2023, la società RAM aveva acconsentito al contenimento della voce di costo “Viaggi e trasferte” nel preventivo presentato entro limiti congruenti a concorrenza del costo così come da riduzione conseguente all’emanazione del D.L. n. 16/2023;

che stante la sopravvenuta riduzione della disponibilità sul capitolo 1274 anche per le annualità 2024/2025/2026 e 2027 il contenimento della voce di costo “Viaggi e trasferte” accettato dalla Società RAM con la nota 978 del 26 aprile 2023 deve intendersi applicato, per espressa accettazione contestuale alla sottoscrizione del presente atto, anche alle annualità 2024, 2025, 2026 e 2027;

che stante la decisione della Commissione Europea C(2022) 7995 *final* del 31 ottobre 2022 che autorizza la misura per il periodo 2023/2027 per un importo di 100 milioni annui, con conseguente disponibilità di assegnare al soggetto gestore della misura ai sensi dell’art. 7 del D.L. 64/2023 l’un per mille del contributo erogato, si potrà provvedere con separato atto aggiuntivo ad integrare, fino a concorrenza del predetto importo, le attività assegnate a RAM in forza del presente atto;

che con provvedimento del 5 maggio 2023, n. 35, “Determina a contrarre”, la Direzione Generale ha manifestato la volontà di affidare alla società RAM le attività di gestione operativa dei contributi erogati in attuazione delle disposizioni dell’articolo 25, comma 2 bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, secondo le modalità definite nel Decreto Interministeriale 10 marzo 2023, n. 64 previa sottoscrizione di apposito accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 (Premesse)

Le premesse che precedono formano parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 (Durata della convenzione)

Le attività previste nella presente Convenzione dovranno svolgersi da parte del soggetto gestore RAM in conformità a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 64 del 20 marzo 2023 nell’arco di cinque anni per il periodo 2023/2027 e rendicontate secondo il cronoprogramma predisposto dalla Società nel proprio preventivo dei costi prot. n. 84 del 19 gennaio 2023 acquisito al protocollo di questa Direzione Generale al n° 399 del 19 gennaio 2023, così come approvato dal Comitato tecnico di valutazione MIT/RAM con i verbali del 15 febbraio 2023 e del 20 marzo 2023, che insieme al sopraggiunto Accordo di Servizio n. 163/2023 e la conseguente rimodulazione dei costi presentata dalla società RAM con nota n. 2416/2023 con le conseguenti osservazioni della Direzione Generale citate in premessa acquisiti con protocollo in ingresso dalla Direzione Generale al Registro Ufficiale n. 2081/2023, che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Ministero può disporre la sospensione o l'interruzione delle attività previste dalla presente convenzione. In tali casi è dovuto alla Società RAM il pagamento delle attività fino a quel momento realizzate, debitamente rendicontate secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 3 (Oggetto della convenzione)

La Ram Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. nel periodo considerato, dovrà svolgere i seguenti adempimenti connessi alla gestione operativa della "norma merci" ovvero:

- collaborazione con il Ministero per la predisposizione delle metodologie;
- assistenza tecnica al Ministero ed ai beneficiari;
- gestione operativa dei provvedimenti in oggetto, ivi comprese le attività di supporto nella gestione del contenzioso ed eventuali azioni di recupero presso le imprese; tutte le attività di informatizzazione/archiviazione dei dati di competenza, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni della Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attività relative a tali incentivi;
- monitoraggio dell'andamento dei provvedimenti e attività di controllo sulla base delle specifiche segnalate dalla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- predisposizione della relazione annuale da trasmettere alla Commissione Europea;
- analisi degli impatti della misura in corso d'opera ed a consuntivo.

Per svolgere tali attività la RAM metterà a disposizione del Ministero un gruppo di lavoro composto da specialisti tecnici nonché adeguati supporti consulenziali, amministrativi, informatici e gestionali come dettagliati nell'offerta presentata; sarà cura della Società inoltre sostenere i costi per le trasferte derivanti dalle esigenze di controllo e monitoraggio nonché gli oneri diretti ed indiretti derivanti dall'adempimento degli obblighi convenuti. I costi sostenuti dalla RAM verranno rendicontati secondo i criteri specificati nel preventivo dei costi predisposto dalla Società.

Le attività di verifica verranno effettuate su tutte le imprese ferroviarie richiedenti il contributo.

ARTICOLO 4 (Pagamenti)

Il costo annuo totale massimo previsto per lo svolgimento delle attività affidate alla Società RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., comprensivo dell'importo per viaggi e trasferte non potrà superare l'importo annuo di € 95.000,00 Iva inclusa.

Per ciascuna delle annualità del quinquennio 2023-2027, il costo massimo previsto per lo svolgimento delle attività affidate alla Società RAM sarà pari ad € 95.000,00 IVA inclusa, comprensivo di costi per viaggi e trasferte.

Gli importi verranno corrisposti in rate semestrali, con scadenza al 30 giugno ed al 30 dicembre degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 per un singolo ammontare di € 32.810,00 cadauno, quale comprensivo delle voci personale interno ed altri costi, oltre oneri IVA al 22%, per un totale di €40.028,20 previa rendicontazione dell'attività svolta e salvo conguaglio alla rata finale.

Gli importi relativi a viaggi e trasferte verranno liquidati annualmente previa rendicontazione, nei limiti complessivi dell'importo preventivato.

ARTICOLO 5 (Allegati)

Costituiscono allegati del presente atto:

- il preventivo presentato dalla Società RAM in data 19 gennaio 2023 prot. n. 84 acquisito al protocollo della Direzione Generale al n° 399 del 19 gennaio 2023;
- i verbali del Comitato tecnico di valutazione del 15 febbraio 2023 e del 20 marzo 2023, acquisiti con protocollo in ingresso dalla Direzione Generale al Registro Ufficiale n. 2081 del 5 aprile 2023;
- nota RAM n. 978 del 26/4/2023, prot. MIT n. 2469/2023, con cui la società RAM ha acconsentito al contenimento della voce di costo "Viaggi e trasferte" nel preventivo presentato entro limiti congruenti a concorrenza del costo così come da riduzione conseguente all'emanazione del D.L. n. 16/2023;
- nota RAM n° 2416 del 27 luglio 2023 con la quale la Società RAM ha accettato la rimodulazione del preventivo presentato in data 19 gennaio 2023;
- il Decreto Interministeriale 10 marzo 2023, n. 64 concernente le modalità di calcolo e di attuazione della misura così come richiamato nelle premesse del presente atto.

ARTICOLO 6
(Riservatezza e proprietà dei documenti)

Le parti convengono che tutti i documenti nonché le informazioni, concernenti attività, procedimenti, metodi e/ o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalla Società RAM verrà a conoscenza nell'attuazione del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto e pertanto non divulgati. In tal senso RAM si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/ o della documentazione. Tutti i documenti relativi al servizio fornito sono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

ARTICOLO 7
(Comunicazione del referente)

La Società RAM comunicherà entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto un referente responsabile delle comunicazioni con il Ministero ed un indirizzo PEC di riferimento, nonché i riferimenti del servizio di help desk messo a disposizione degli istanti.

Per il Ministero la struttura di riferimento è la Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie. PEC: dg.tf@pec.mit.gov.it.

ARTICOLO 8
(Disposizioni transitorie)

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile e per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Roma.

ARTICOLO 9
(Disposizioni transitorie e finali)

La presente Convenzione risulta impegnativa per RAM alla sottoscrizione della stessa e diverrà esecutiva per l'Amministrazione dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Letta confermata e sottoscritta.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il Direttore Generale per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie
Dott.ssa Carla Alessi

RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A.
Amministratore Unico
Dott. Davide Bordoni